

BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems



Superbonus



Guida alle Detrazioni fiscali per il risparmio energetico
con focus su Superbonus

Guida alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (Ecobonus)

La riqualificazione energetica del parco edilizio esistente nasce con la pubblicazione della Legge 296/2006 con i commi 344,345,346 e 347 che ha istituito la detrazione fiscale per le spese dei lavori di questo tipo. Esordisce in prima battuta con un'aliquota del 55% ed una ripartizione in 5 quote annuali portata poi a 10 quote annuali. Con il DLgs 63/2013 l'aliquota sale al 65% che poi viene prorogata di anno in anno con le successive leggi di bilancio, fino all'ultima del 2019 (Legge 27/12/2019 n°160) con proroga al 31/12/2020.

In cosa consiste

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.



La legge di bilancio n° 205 27/12/2017 con l'art. 1 comma 3 lettera a) ha apportato modifiche al testo per tanto l'applicazione delle detrazioni è strutturata nel seguente modo:



L'aliquota 65% si applica a:

- interventi di riduzione del fabbisogno termico dell'edificio e interventi a parti comuni degli edifici condominiali
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
- caldaie a condensazione in classe A del Regolamento delegato 811/2013 con contestuale installazione di termoregolazione evoluta
- installazione di pannelli solari
- installazione di scaldacqua a pompa di calore
- acquisto e posa in opera di schermature solari fino ad un valore massimo della detrazione di € 60.000
- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito dall'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%

- sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
- ripartizione in 10 quote annuali di pari importo



L'aliquota del 50% si applica a:

- spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 Commissione, del 18 febbraio 2013
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- ripartizione in 10 quote annuali di pari importo

Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

L'aliquota è aumentata al 70, 75 o 85% per:

- detrazione 70% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condomini con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio
- la medesima detrazione passa al 75% se le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condomini finalizzati al miglioramento delle performance energetiche invernali ed estive e che conseguano la qualità media prevista dal DM 26/06/2015
- detrazione dell'80% nel caso di riduzione rischio sismico di una classe + riqualifica energetica (in alternativa al Bonus Casa)
- detrazione dell'85% nel caso di riduzione rischio sismico di due classi + riqualifica energetica (in alternativa al Bonus Casa)
- dieci quote annuali di pari importo + ammontare delle spese non maggiore di € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio
Accesso anche a ex IACP (ALER, ACER etc).

I massimali d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella tabella seguente:

Detrazione massima per i principali interventi	
Tipo di intervento	Detrazione massima
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
Su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)	60.000 euro
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua	30.000 euro
Dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia	30.000 euro
Dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro
Dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000 euro
Dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro
Dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative	Non è previsto un limite massimo di detrazione
Per gli anni 2018 e 2019, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000 euro
Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75%	Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell'80 o 85%	Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

Chi può usufruirne

Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (es. la detrazione del 50% (ex 36%) per il recupero del patrimonio edilizio o il Conto Termico).

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire solamente dell'uno o dell'altro beneficio fiscale. Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- **copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto);**
- **la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.**

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.

Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare, è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante **bonifico bancario o postale;**
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece **esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.** In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

- **la causale del versamento;**
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Documenti

COSA TRASMETTERE ALL'ENEA:

- scheda informativa
- attestato di prestazione energetica

(non è richiesto per l'installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e degli impianti di climatizzazione invernale, per acquisto e posa in opera di schermature solari)

COSA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

Nessun documento: il decreto legislativo n. 175/2014 ha infatti cancellato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta

COSA CONSERVARE:

- certificato di asseverazione
- ricevuta di trasmissione dei documenti
- fatture o ricevute fiscali
- ricevuta del bonifico

Pagamenti

CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA:

bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento

ALTRI CONTRIBUENTI:

qualsiasi forma

Contenuto dell'asseverazione

TIPO DI INTERVENTO	COSA DEVE CERTIFICARE L'ASSEVERAZIONE
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	<p>Deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008</p>
Interventi sull'involucro di edifici esistenti	<p>Deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008.</p> <p>Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.</p> <p>In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
Riqualificazione energetica di edifici condominiali che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%	<p>Deve attestare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 2-quater del decreto legge n. 63/2013 e cioè che gli interventi realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del medesimo edificio • sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e hanno conseguito almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. <p>L'asseverazione da parte di professionisti abilitati si effettua mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto, con il quale sono state adottate le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p>
Interventi di installazione di pannelli solari	<p>Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni • che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno 2 anni • che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera • che l'installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d'installazione dei principali componenti <p>Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.</p> <p>In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici

Interventi per la climatizzazione Invernale

L'asseverazione deve specificare che:

a) sono stati installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

b) sono state installate, ove tecnicamente "compatibili" valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, l'asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:

- che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante
- che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore
- che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l'asseverazione deve specificare che:

- per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009; per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009
- per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2010
- che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate

Nei primi due casi, qualora siano state installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%.

Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Guida al DL Rilancio relativo al Superbonus

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il 17 Luglio 2020 si è concluso l'iter di conversione in legge. Il testo della Legge 17/07/2020 n°77 è stato pubblicato sul SO n°25 della GU n° 180 del 18/07/2020.

Nel tempo il testo originale è stato oggetto di moltissimi cambiamenti, apportati da diversi Decreti, che lo hanno profondamente modificato. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli introdotti dal Decreto-legge 18 novembre 2022 n°176 "Aiuti Quater" convertito con Legge 17 gennaio 2023 n°6 e dalla Legge 29 dicembre 2022 n°197 "Legge di Bilancio 2023".

Di seguito riportiamo le nuove scadenze e aliquote applicate, in virtù degli ultimi cambiamenti sopra citati.

Edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti

- **31 marzo 2023** al 110% se i lavori sono conclusi al 30% entro il 30 settembre 2022
- **31 dicembre 2023** al 90% (prima casa - reddito di riferimento fino a 15.000 euro).

Il **reddito di riferimento, rif. Art. 9 comma 1 del DL n°176/2022**, è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:

- contribuente > 1
 - se c'è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
- se sono presenti familiari, in numero pari a:
- un familiare > +0,5
 - due familiari > +1
 - tre o più familiari > +2.

Un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, erogherà contributi ai soggetti con reddito di riferimento fino a 15.000 euro.

Condomini

- **31 dicembre 2023** al **110%** con **CILAS entro il 25 novembre 2022** se i lavori sono stati deliberati tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022
- **31 dicembre 2023** al **110%** con **CILAS entro il 31 dicembre 2022** se i lavori sono stati deliberati entro il 18 novembre 2022
- **31 dicembre 2023** al **110%** solo per lavori di **demolizione e ricostruzione** con titolo abilitativo richiesto entro il **31 dicembre 2022**.

- 31 dicembre 2023 al 90%
- 31 dicembre 2024 al 70%
- 31 dicembre 2025 al 65%

La data della delibera deve essere attestata dall'amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomini che non hanno l'obbligo di nominare l'amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario

- 31 dicembre 2023 al 110% con CILAS entro il 25 novembre 2022
- 31 dicembre 2023 al 110% solo per lavori di demolizione e ricostruzione con titolo abilitativo richiesto entro il 31 dicembre 2022
- 31 dicembre 2023 al 90%
- 31 dicembre 2024 al 70%
- 31 dicembre 2025 al 65%

Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, erogherà contributi ai soggetti con reddito di riferimento fino a 15.000 euro.

Edifici di proprietà degli ex IACP, cooperative a proprietà indivisa

- 30 giugno 2023
- 31 dicembre 2023 se i lavori sono conclusi al 60% entro giugno 2023.

Organizzazioni senza scopo di lucro

- 31 dicembre 2023 al 110% con CILAS entro il 25 novembre 2022
- 31 dicembre 2023 al 90%
- 31 dicembre 2024 al 70%
- 31 dicembre 2025 al 65%

Strutture sociosanitarie e assistenziali

31 dicembre 2025 al 110% se:

- le organizzazioni o associazioni devono possedere immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
- i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi né indennità di carica.

Comuni dei crateri sismici

31 dicembre 2025 al 110%

Per il riconoscimento del Superbonus, bisogna fare riferimento alla data dell'effettivo pagamento (**criterio di**

cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali e alla data di ultimazione della prestazione (**criterio di competenza**), indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

Di seguito una breve descrizione del testo definitivo attualmente in vigore, che riferisce ad attività di ns. interesse individuate dagli articoli 119 e 121.

Art. 119

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

L'art. definisce gli interventi cosiddetti trainanti che, pur mantenendo l'aliquota, definita nello schema sopra riportato, e la durata della detrazione in 5 rate annuali, sono stati ampliati con modifiche ai massimali di spesa individuati al comma 1, suddividendoli nel seguente modo:

a) Interventi di isolamento degli involucri edilizi

L'aliquota, definita nello schema sopra riportato, spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza "U", espressa in

W/m^2K , definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.



b) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni degli edifici

L'aliquota, definita nello schema sopra riportato, spetta nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microgenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;
- collettori solari.

La detrazione massima ammissibile è di € 20.000 per unità immobiliare per edifici fino a 8 unità immobiliari; € 15.000 per unità immobiliare per edifici composti da più di 8 unità



c) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

L'aliquota, definita nello schema sopra riportato, spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (villette a schiera) con una detrazione massima pari a € 30.000. Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici, ovvero:

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microgenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;
- collettori solari.

Con l'aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell'installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.

La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.



Il comma 2 definisce che l'aliquota, definita nello schema sopra riportato, si applica anche a tutti gli altri interventi dell'Ecobonus se eseguiti congiuntamente ad uno di quelli appena citati alle lettere a), b) e c);

La seguente tabella, che si riferisce alle condizioni d'accesso previste per il 2020, sintetizza gli interventi incentivabili con l'Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione, che si innalzeranno, definita nello schema sopra riportato, in caso di interventi trainanti.

Componenti e tecnologie	Aliquota di detrazione
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A	50%
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A in parti comuni condominiali tutte le unità del condominio RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI di BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI	65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)	70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro)	75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)	80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)	85%
BONUS FACCIATE (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)	90%

Risulta quindi chiaro che i prodotti eleggibili per gli interventi che usufruiscono della super aliquota, definita nello schema riportato a pagg. 9-10, sono esattamente gli stessi utilizzati per la detrazione standard (65%).

Il comma 9 definisce invece i soggetti che possono beneficiare della super aliquota, definita nello schema riportato a pagg. 9-10:

- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il comma 10 limita l'applicazione ad un numero massimo di 2 unità immobiliari, con la possibilità di estensione ad ulteriori unità ma solo per lavori eseguiti sulle parti comuni degli immobili. In altre parole, in caso di terze o quarte case etc, è possibile solo se inserite in edifici plurifamiliari e per interventi che riguardano le parti comuni degli stessi.

Il comma 11 definisce l'obbligatorietà, per tutti coloro che vogliono usufruire delle opzioni introdotte dall'articolo 121, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito, del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – ovvero:

- dottori commercialisti, periti commerciali e consulenti del lavoro, regolarmente iscritti agli appositi albi professionali
- professionisti iscritti, alla data del 30/09/93, ai ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle CCIAA per la sub categoria tributi ed in possesso di adeguato titolo di studio (laurea in giurisprudenza, in economia o equipollente, diploma di ragioneria)
- dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 12 introduce l'esclusività dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti l'opzione scelta. L'invio può essere fatto dai soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Il comma 13 introduce i seguenti obblighi:

per gli interventi individuati dai commi 1, 2 e 3 i tecnici asseverano:

- il rispetto dei requisiti previsti dal comma 3ter dell'art. 14 del DLgs 63/13 convertito in Legge 90/13
- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati per gli interventi individuati al comma 4:
- l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

- i tecnici asseverano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in entrambi i casi al fine dell'ottenimento dell'aliquota definita nello schema riportato a pagg. 9-10.

Una copia di tale asseverazione è trasmessa per via telematica ad ENEA secondo le modalità contenute nel Decreto attuativo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto del MISE. Nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento:

- ai prezzi riportati nei prezziari regionale
- ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio
- ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi

In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile.

Il comma 13bis definisce che le asseverazioni devono essere emesse al termine dei lavori e introduce la possibilità di emissione nel caso di stato avanzamento lavori sulla base di quanto definito dall'art. 121.

Il comma 14 introduce:

- sanzioni amministrative per il rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli
- l'obbligo per il tecnico abilitato di stipula di assicurazione con massimale minimo di € 500.000 e comunque adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, al fine di garantire ai propri clienti ed al Bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata

Il comma 15 definisce che le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni e delle asseverazioni rientrano tra quelle detraibili.

Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Il comma 1 definisce che per le spese per gli interventi sopra descritti ed eseguiti negli anni 2020 e 2021 è data la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

- a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, per un massimo di cinque (rif.to art.1 comma 8 - Legge 29/12/22 n°197)

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione abilitate ad operare in Italia

Il comma 1bis dispone che l'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) che,

con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.

Il comma 2 definisce i lavori interessati da quanto disposto dai commi 1 e 1bis, essi sono:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - BONUS CASA;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 - ECOBONUS;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 - SISMABONUS;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - BONUS FACCIATE;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - BONUS CASA - ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16 -ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

Il comma 3 indica le modalità di utilizzo dei crediti generati:

- il credito di imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione
- la quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso

L'attuazione di quanto visto finora è demandata a quattro strumenti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate che di seguito riportiamo:

Decreti Attuativi: pubblicati sulla GU del 05/10/2020 n° 246

Decreto Interministeriale 06/08/2020 - requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (DM requisiti Ecobonus)

Decreto Ministeriale 06/08/2020 - requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (DM Asseverazioni)

Modalità e procedura per la cessione del credito o sconto in fattura già pubblicati:

- circolare AdE n° 24/E del 08/08/2020

- provvedimento AdE n° 283847/2020 del 08/08/2020

Di seguito breve sunto al contenuto del D.l. 06/08/2020 - decreto requisiti ecobonus:

L'Art. 2 descrive la tipologia e le caratteristiche di interventi per i quali si invita a prendere visione del Decreto.

L'Art. 5 individua in modo puntuale e dettagliato tutte le spese per le quali spetta la detrazione; si invita a prendere visione del Decreto per verificare se le spese che si vogliono affrontare rientrano tra quelle previste.

L'Art. 6 individua gli adempimenti necessari per l'accesso al Superbonus, essi sono:

- a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio;
- b) nei casi e nelle modalità di cui all'articolo 8, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
- c) nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, acquisire l'attestato di prestazione energetica;¹

- d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;
- g) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:
- i. l'allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'Allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10;
- h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma;
- i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Decreto attuativo la data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

(1) Interventi di riqualificazione energetica globale di cui all'art. 1 comma 344 della Legge 27/12/2006 n. 296. Tutti gli interventi di isolamento termico, esclusi quelli per la posa in opera di schermature solari (di cui all'Allegato M del DLGS 311/2006) in particolare con sistemi mobili e/o chiusure oscuranti mobili montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti. Tutti gli interventi di cui all'Art. 119 commi 1 e 2 del DL Rilancio nella situazione ante e post intervento.

L'Allegato A contiene i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali; di seguito si indicano quelli riferiti alla proposta di BAXI.

Interventi di installazione di pannelli solari

Con riferimento agli interventi di cui all'Art. 1 al comma 346 della Legge 27/12/2006 n. 296 e di cui al comma 1 lettere "b" e "c" dell'Art. 119 del DL Rilancio, in base a quanto riportato all'Allegato H, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- g) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto i) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- i) nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la certificazione di cui al punto i) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA, i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del 10 per cento;
- j) per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m² l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g), per la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08.

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

Con riferimento agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante:

- a) per gli interventi dal punto i) al punto iii), che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista

dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s della caldaia¹. Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

b) per gli interventi di cui al punto iv, che sono stati installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;

c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:

i. è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

ii. la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

iii. è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;

iv. il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

¹ Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$ (nelle condizioni 80/60 °C), dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, posta pari a 400 kW.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUEh – e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;

b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, che il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al presente decreto;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici sopra descritti.

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali

Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, l'asseverazione è sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).

L'allegato B contiene la tabella di sintesi che raggruppa tutti gli interventi ammessi alle detrazioni, indicando la tipologia, il riferimento normativo, la descrizione, detrazione o spesa massima ammissibile, aliquota e n° di rate annuali.

Tabella 1. - Interventi ammessi (*)

Tipo Intervento	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Riferimento all'articolo 2 C. 1	Detrazione massima ammissibile € (*)	Spesa massima ammissibile €	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
Riqualif. globale	C. 344, articolo 1 L. 296/2006	a) Riqualificazione energetica globale	lett. a)	100.000		65%	10
Involucro edilizio (ex comma 345)	C. 345, articolo 1 L. 296/2006	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	lett. b), p. i	60.000		65%	10
	C. 345 L. 296/2006	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)	lett. b), p. ii	60.000		50%	10
	C. 2 lett. b) articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	d) installazione di schermature solari	lett. b), p. iii	60.000		50 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b), p. iv		40.000	70 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. v		40.000	75 %	10
	C. 2. quater. 1 articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (***)	lett. b), p. vi		136.000	80 %	10
	C. 2. quater. 1	h) interventi di cui alle	lett. b), p. vii		136.000	85 %	10



L'Allegato C contiene la scheda sulla prestazione energetica, da compilare con i dati estratti dall'APE

Impianto di riscaldamento

(15)	Tipo di impianto:	Autonomo centralizzato contabilizzazione del calore																																																		
(16)	Tipo di terminali di emissione del calore:																																																			
(17)	Tipo di distribuzione:																																																			
(18)	Tipo di regolazione:																																																			
19)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo e numero di generatori presenti:</th> <th>n.</th> <th>Pn (*) (kW)</th> <th>(*)P.E.A (kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caldaia ad acqua calda standard</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a gas a condensazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a gasolio a condensazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompa di calore</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Generatore d'aria calda</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Scambiatore per teleriscaldamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a biomassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro (specificare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pn potenza utile nominale (kW) P.E.A. potenza elettrica assorbita (kW) (*) nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la potenza complessiva</p>				Tipo e numero di generatori presenti:	n.	Pn (*) (kW)	(*)P.E.A (kW)	Caldaia ad acqua calda standard				Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura				Caldaia a gas a condensazione				Caldaia a gasolio a condensazione				Pompa di calore				Generatore d'aria calda				Scambiatore per teleriscaldamento				Caldaia a biomassa				Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)				Altro (specificare)				Totale			
Tipo e numero di generatori presenti:	n.	Pn (*) (kW)	(*)P.E.A (kW)																																																	
Caldaia ad acqua calda standard																																																				
Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura																																																				
Caldaia a gas a condensazione																																																				
Caldaia a gasolio a condensazione																																																				
Pompa di calore																																																				
Generatore d'aria calda																																																				
Scambiatore per teleriscaldamento																																																				
Caldaia a biomassa																																																				
Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)																																																				
Altro (specificare)																																																				
Totale																																																				
(20)	Vettore energetico prevalentemente utilizzato																																																			

L'allegato D contiene la scheda informativa, l'Allegato E la tabella con i requisiti degli interventi di isolamento termico, mentre l'Allegato F i requisiti per le pompe di calore:

- a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche *

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
Ambiente esterno/interno				
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 ⁶	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

(6) Per i soli sistemi rooftop il minimo è pari a 3,2

(*) Nel caso di PDC elettriche o a gas dotate di variatore di velocità, i valori in tabella sono ridotti del 5%.

L'Allegato G contiene i requisiti per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, mentre l'Allegato H i requisiti dei collettori solari

ALLEGATO H

Collettori solari

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato A, capitolo 3.

L'energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m²anno è calcolata come segue:

- a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

- b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = \frac{Q_L}{3,6 \cdot A_G}$$

- c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

L'Allegato I fornisce i massimali di spesa specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A.

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica A, B, C	800,00 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica D, E, F	1.000,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	230,00 €/m ²
Interno	100,00 €/m ²
Copertura ventilata	250,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	120,00 €/m ²
Interno/terreno	150,00 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Esterno/diffusa	150,00 €/m ²
Interno	80,00 €/m ²
Parete ventilata	200,00 €/m ²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C	
Serramento	550,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
Serramento	650,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m ²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	230,00 €/m ²
Collettori solari	
Scoperti	750,00 €/m ²
Piani vetrati	1.000,00 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione	1.250,00 €/m ²
Caldaje a acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)	
P _{nom} ≤ 35kWt	200,00 €/kWt
P _{nom} > 35kWt	180,00 €/kWt

Micro-cogeneratori		
Motore endotermico / altro		3.100,00 €/kWe
Celle a combustibile		25.000,00 €/kWe
Pompe di calore (*)		
Tipologia di pompa di calore	Esterno/Interno	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento	Aria/Aria	600,00 €/kWt (**)
	Altro	1300,00 €/kWt
Pompe di calore geotermiche	-	1900,00 €/kWt
Sistemi ibridi (*)		1.550,00 €/kWt ⁹
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)		
$P_{nom} \leq 35kWt$		350,00€/kWt
$P_{nom} > 35kWt$		450,00€/kWt
Scaldacqua a pompa di calore		
Fino a 150 litri di accumulo		1000,00 €
Oltre 150 litri di accumulo		1250,00 €
Installazione di tecnologie di building automation		50,00 €/m ²

Da notare che i costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Casi pratici - Appartamento

Stato di Fatto

Località: PERUGIA

Superficie Utile: 113 mq

Immobile ristrutturato nel 2007:

Muratura perimetrale isolata con 10cm;

Serramenti in legno con vetrocamera isolato tipico del 2007;


Solaio interpiano verso i vicini: non isolato

Impianto di riscaldamento

Caldaia tradizionale (< 1987) con bollitore integrato;

Impianto a pavimento a bassa temperature;

Radiatori Arredobagno in integrazione



Stato di progetto - Soluzione 1

Sostituzione Caldaia Esistente con Caldaia a condensazione solo riscaldamento



Tipo BAXI mod. DUOTEC E 1.24

Installazione Cronotermostato Evoluto

Tipo BAXI mod. MAGO

Installazione di scaldacqua in pompa di calore splittato Capacità: 300 lt



Tipo BAXI mod. SPC SPLIT 300 FS



Stato di progetto - Soluzione 2

Sostituzione Caldaia Esistente con Sistema Ibrido Integrato

Tipo BAXI mod. CSI IN SPLIT 6 H



Casi pratici - Casa Singola

Stato di Fatto

Località: CASTELFRANCO V.TO (TV)

Superficie Utile: 175 mq

Anno di Costruzione: 1953

Ristrutturazione parziale: 1979

Muratura perimetrale non isolata;

Sottotetto non abitabile debolmente isolato;

Serramenti in legno con vetrocamera;

Impianto di riscaldamento

Caldaia camera stagna a basamento con bollitore integrato da 190 lt;

Impianto a radiatori in ghisa con colonne montanti non isolate;



Stato di progetto - Soluzione

Isolamento muratura perimetrale con cappotto da 10cm;


Isolamento sottotetto non praticabile con 30cm di cellulosa insufflata;

Sostituzione Caldaia Esistente con Sistema ibrido in pompa di calore e caldaia Hybrid WH2 11

Installazione di Sistema solare termico compost da nr. 2 pannelli solari e bollitore da 300 lt
Tipo BAXI mod. SL 25/2-300

Installazione Valvole Termostatiche sui radiatori

Installazione Impianto Fotovoltaico
Potenza: 6 kW



Stato di Fatto


Località: ROMA
Unità Abitative: nr. 43
Superficie Utile: 3.265 mq

Anno di costruzione 1990

Muratura a cassetta non isolata;
Copertura piana in laterocemento non isolate;
Serramenti in legno con vetrocamera non isolato;

Impianto di riscaldamento

Caldaia a tre giri di fumo per impianto centralizzato per il riscaldamento
Impianto di riscaldamento a radiatori con contabilizzazione indiretta.



Stato di progetto - Soluzione 1

Sostituzione della caldaia con una pompa di calore alta Potenza alta temperatura per il solo riscaldamento

Tipo BAXI mod. BHP-HT/OA/4052

Installazione di valvole termostatiche sui radiatori

Isolamento pareti perimetrali con cappotto di spessore pari a 8 cm;

Isolamento copertura piana con 8cm di polistirene espanso;

Installazione Impianto Fotovoltaico

Potenza: 30 kW



Casi pratici - Condominio

Stato di Fatto

Località: ROMA

Unità Abitative: nr. 43

Superficie Utile: 3.265 mq

Anno di costruzione 1990

Muratura a cassetta non isolata;


Copertura piana in laterocemento non isolate;

Serramenti in legno con vetrocamera non isolato;

Impianto di riscaldamento

Caldaia a tre giri di fumo per impianto centralizzato per il riscaldamento

Impianto di riscaldamento a radiatori con contabilizzazione indiretta.



Stato di progetto - Soluzione 2

Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione alta potenza

Tipo BAXI mod. POWER HT-A 1.135

Installazione di valvole termostatiche sui radiatori


Isolamento pareti perimetrali con cappotto di spessore pari a 8cm;

Isolamento copertura piana con 8cm di polistirene espanso;



Superbonus: adempimenti e benefici

Di seguito si propone un diagramma che restituisce in modo chiaro e semplice, il meccanismo che porta a poter usufruire della maxi detrazione che è stata oggetto di analisi nelle precedenti pagine di questo documento. Ogni passaggio dovrà, comunque, essere verificato in sede progettuale, direzioni lavori e fiscali con i professionisti abilitati scelti dal committente.



Bibliografia - riferimenti

- Decreto Legge 19/05/2020 n° 34 convertito con Legge 17/07/2020 n° 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19"
- Decreto Interministeriale 06/08/2020
- Decreto Ministeriale 03/08/2020 - Decreto Asseverazioni
- Legge di Bilancio 29/12/2022 n°197
- Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Guida dell'Agenzia delle Entrate
- Superbonus 110% - Guida dell'Agenzia delle Entrate
- Il Bonus 110% - Domande e risposte - Guida Il Sole 24 Ore

BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems



Per maggiori
dettagli consulta
la pagina dedicata
sul sito baxi.it



BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 02-23 (E) F

SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089



@baxiitalia



@baxiitalia



@baxiitalia